

# Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)

## Modifica del 23 giugno 1999

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

### I

L'ordinanza del 10 novembre 1993<sup>1</sup> sull'assicurazione militare è modificata come segue:

#### *Art. 2, titolo e cpv. 3*

Membri del corpo degli istruttori dell'esercito, istruttori della protezione civile e altri membri del personale insegnante dell'esercito

<sup>3</sup> È altresì considerato al servizio della Confederazione secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera b numero 1 della legge; chiunque partecipa come quadro a scuole e corsi dell'esercito o svolge altre attività per l'esercito e a tale riguardo è vincolato alla Confederazione da rapporti di servizio di diritto pubblico (militare a contratto temporaneo).

### II

La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° giugno 1999.

23 giugno 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss  
Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

4435

<sup>1</sup> RS 833.11